



REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

MIS

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento di disciplina viene adottato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008 e successivamente ai sensi della Circ. MIM 3392 del 16 giugno 2025 e della Nota MIM 5274 del 11 luglio 2025 come modificato dal D.P.R 134/2025.
2. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
3. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto, previa proposta del Collegio dei Docenti (da ora CD).

Art. 2 - Finalità

Scopo del presente Regolamento di Istituto è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola. Infatti come già richiamato nel Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dalle famiglie, tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica: gli studenti, il personale scolastico e la famiglia condividono con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa, rendendo espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i doveri. In particolare, gli alunni hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione. Hanno altresì dei doveri, il cui rispetto è dovuto al fine di rendere la scuola una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. La mancata osservanza di tali doveri comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Il regolamento disciplinare d'Istituto individua pertanto i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri dello studente, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche del contesto. Individua altresì le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e il relativo procedimento.



Art. 3 – Diritti degli studenti

1. All'alunno è dovuto il massimo rispetto:

- tutto il personale della Scuola si relaziona con lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato;
- i docenti si occupano dell'alunno con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze;
- il Consiglio di Classe (da ora C.d.C.) concorda un carico di lavoro domestico equilibrato nell'arco della settimana.

2. L'alunno ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo-classe:

- i docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe.

3. L'alunno ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità:

- la Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi;
- la Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno;
- la Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e/o di recupero e potenziamento;

4. L'alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale:

- la Scuola forma l'uomo ed il cittadino;
- La Scuola aiuta l'alunno ad acquisire senso critico e la consapevolezza di sé;

5. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico che gli vengono richieste di rispettare:

- un docente designato dal C.d.C. legge e commenta con gli studenti all'inizio di ogni anno scolastico il Regolamento disciplinare dell'istituto; gli alunni sono invogliati a formulare un Regolamento di classe che rispecchi e cali nella realtà della classe il Regolamento di Istituto.

6. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curriculari ed educativi che sono fissati per lui:

- i docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento e condividono con loro un contratto formativo;



- il C.d.C. informa l'alunno ed i genitori sulla programmazione educativa e didattica.

7. L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva:

- il docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere;
- il docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione. Il mancato svolgimento di una prova o di una consegna non può essere oggetto di valutazione di materia, ma concorre alla valutazione del comportamento e dell'impegno dello studente ai fini della valutazione finale.

8. L'alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale:

- la Scuola offre all'alunno gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.

9. L'alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato:

- La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.

10. L'alunno ha diritto a disporre di un'adeguata attrezzatura tecnologica:

- la Scuola fa in modo che tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

Art. 4 – Doveri degli studenti

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento disciplinare dell'istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano.

In particolare l'alunno deve:

1. arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni;
2. frequentare con regolarità;
3. portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente;
4. svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio;
5. rispettare le consegne e le indicazioni degli insegnanti;
6. prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con entusiasmo e interventi opportuni;



7. assumere un comportamento corretto, disciplinato e responsabile;
8. utilizzare un linguaggio responsabile, inclusivo e rispettoso;
9. rispettare gli altri evitando anche di compiere atti di bullismo o lasciare che altri li compiano, esercitando gentilezza e ascolto attivo;
10. tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici, deponendo i rifiuti negli appositi contenitori tenendo conto della raccolta differenziata, rispettando gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici;
11. utilizzare in modo consapevole e responsabile i dispositivi elettronici;
12. rispettare la legge sulla privacy, che impone il divieto di acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgare tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet.
13. mettere in atto comportamenti responsabili, evitando di compiere atti illeciti e/o penalmente perseguibili.

Art. 5 – Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Le sanzioni disciplinari sono erogate in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo a seguito della verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.
3. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno (cfr. Giustizia riparativa). Esse tengono conto della situazione personale dello studente, anche se quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.
4. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. L'allontanamento dello studente può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Il C.d.C. delibera l'allontanamento dalle lezioni, con adeguata motivazione, proponendo attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica e possono prevedere:
 - percorsi coerenti con le progettazioni di ed. civica (cittadinanza, sostenibilità, costituzione);
 - lavori di approfondimento e con restituzione di una riflessione condivisa con la classe.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.



TITOLO II: LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 6 – Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti hanno lo scopo di rafforzare e condurre a una riflessione, nonché di favorire una maggiore consapevolezza attraverso:

- lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale, sociale, e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica;
- l'ammonizione dello studente orale e/o scritta attraverso richiami e/o note
- la convocazione della famiglia da parte del Coordinatore Didattico (da ora CD)

2. Sono altresì provvedimenti disciplinari:

- a. attività scolastiche anche in orario extracurricolare: ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, lavori di riordino, attività di laboratorio e di tutoraggio, che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
- b. il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;
- c. il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;
- d. la riparazione o il risarcimento del danno.

Tutti i provvedimenti di cui ai punti b), c), d) sono presi dal C.d.C. e vengono comunicati per iscritto alla famiglia.

3. In caso di comportamenti gravi, il C.d.C. si riserva la facoltà di procedere con una convocazione straordinaria al fine di predisporre una sanzione disciplinare commisurata alla gravità della situazione/condotta adottata.

Art. 7 Allontanamento dalle lezioni (Sospensione fino a due giorni)

1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni (sospensione) può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze legate a:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti precedenti del personale scolastico;
- il concorso di più persone d'accordo tra loro;



- la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
 - precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
- (vedi Tabella allegata).

a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana

b) reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle

Art. 8 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione

all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 7 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

Art. 9 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame

Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame che verranno inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

TITOLO III

PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

Art. 10 - Convocazione Consiglio straordinario per l'erogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica

1. Il C.d.C. fa richiesta scritta al CD per avviare la procedura; tale richiesta recherà le motivazioni e la firma degli insegnanti che lo propongono.
2. In seguito alla richiesta di Consiglio straordinario, il CD informa la famiglia, convocandola eventualmente per un confronto, anche con la presenza dello studente sanzionando.
3. La famiglia e lo studente hanno diritto a ricorrere al rito conciliativo, qualora non vi fossero già ricorsi in precedenza.
4. Nel caso in cui non fosse possibile avviare il rito della conciliazione, il CD procede alla convocazione del Consiglio straordinario, informandone la famiglia tramite la contestazione degli addebiti.



5. Il CD convoca un C.d.C. straordinario completo dei rappresentanti dei genitori (fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte del Consiglio il genitore dello studente sanzionando). Non deve partecipare lo studente sanzionando, né l'eventuale educatore, perché non fanno parte del C.d.C.

6. Il CD comunica con atto formale le decisioni prese .

7. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione della sospensione, la famiglia può fare ricorso per iscritto all'Organo di Garanzia.

Art. 11 - Rito della conciliazione

1 - Fino a 72 ore prima della seduta del C.d.C., la famiglia dello studente può chiedere il rito della conciliazione. Il CD, acquisita la richiesta, dà mandato al docente Coordinatore di classe di individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, secondo quanto indicato sopra.

2. L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del C.d.C. e la possibilità di impugnazione.

Art. 12 - Fasi del consiglio straordinario

La convocazione del C.d.C. può essere richiesta dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, verificata l'impossibilità di ricorrere al rito della conciliazione, procede alla convocazione del C.d.C. in forma allargata (docenti e rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione del genitore dello studente sanzionando, qualora faccia parte del Consiglio). Non deve partecipare lo studente sanzionando, né l'eventuale educatore, perché non fanno parte del C.d.C..

La seduta è fissata, di norma, entro sette giorni scolastici dall'evento.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): l'alunno interessato e i suoi genitori hanno diritto a partecipare a tale momento o possono presentare una memoria scritta, sostitutiva della presenza, nel caso non possano partecipare. L'Organo competente, senza la presenza dei genitori rappresentanti, può deliberare anche in assenza dei genitori dello studente interessato e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): in tale fase i genitori dell'alunno interessato non sono ammessi. I rappresentanti dei genitori hanno diritto di voto al pari dei docenti. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo. Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera



procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica. Tutti i membri sono tenuti al massimo riserbo su quanto dibattuto e deliberato. La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia dello studente.

Art. 14 - Impugnazioni e reclami all'Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'Organo di Garanzia è costituito dal CD, che lo presiede, da due docenti designati dal Collegio Docenti, da due genitori designati dal Consiglio di Gestione nella prima riunione utile.

La durata dell'Organo di Garanzia è biennale.

Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti. Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente.

Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia. La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta agli interessati.

L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l'impugnazione deve intendersi rigettata.



Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari

(cfr. art.4 commi 2, 3, 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse).

Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

COMPORTAMENTO SANZIONABILE	ORGANO COMPETENTE	SANZIONE PREVISTA	IN CASO DI REITERAZIONE
Frequenza irregolare delle lezioni (ritardi, mancate giustificazioni e firme dei genitori)	Docente coordinatore	Richiamo su RE	Nota disciplinare e convocazione dei genitori
Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	Docente	Richiamo su RE	Nota sul registro ed eventuale convocazione dei genitori
Mancata osservanza delle norme di sicurezza o delle disposizioni organizzative della scuola (intervallo, trasferimenti nelle aule o in palestra, accesso ai laboratori)	Docente	Richiamo su RE	Nota disciplinare sul RE.. Convocazione dei genitori a scuola da parte dei membri del CdC, con eventuale presenza del CD
Danneggiamento delle cose altrui	Docente/ Docente coordinatore/C.d.C./CD	Nota disciplinare	Eventuale riparazione economica del danno
Danneggiamento a strutture o attrezzature scolastiche	Docente/CD	Nota sul RE e comunicazione ai genitori	Riparazione economica del danno
Comportamento lesivo dell'altrui incolumità	Docente/ Docente coordinatore	Nota disciplinare sul RE	Convocazione genitori Consiglio di classe/CD Giustizia riparativa



Scorrettezze, offese, molestie verso i compagni	Docente coordinatore/ Consiglio di classe	Nota disciplinare sul RE	Nota disciplinare sul RE e convocazione genitori. Giustizia riparativa
Scorrettezze, offese, molestie verso i docenti e/o non docenti	Docente coordinatore/ Consiglio di classe	Nota disciplinare sul RE	Nota disciplinare sul RE e convocazione genitori. Giustizia riparativa
Uso di telefoni cellulari o uso improprio di altri dispositivi elettronici	Docente Consiglio di classe	Richiamo Verbale	Deposito in custodia del dispositivo
Alterazioni di firme e documenti	Docente Consiglio di classe/CD	Richiamo verbale e comunicazione ai genitori	Nota disciplinare e convocazione dei genitori
Furto oggetti scolastici o personali	Consiglio di classe/CD	Nota RE e convocazione genitori	Attività a favore della comunità scolastica
Registrazioni audio/video/foto eseguiti in ambito scolastico e/o ogni forma di pubblicizzazione su social network e canali di comunicazione online (es. whatsapp)	Consiglio di classe/CD	Sospensione	Sospensione
Gravi e reiterate violenze fisiche, verbali o morali	Consiglio di classe/CD	Sospensione	Sospensione

Cifrario:

CD = Coordinatore Didattico

C.d.C.= Consiglio di Classe

RE= Registro Elettronico